

STUDIO CONTE

Avv. Francesca G. CONTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO in APPELLO ex art 62 C.P.A.

Proc. n. 764/2020 R.G. Ric.

Nell'interesse del Sig. **Matteo LECCI**, nato il 05.08.1966 a Gagliano del Capo (LE) e residente a Salve, via Roma, n. 400, LCCMTT96M05D851L, rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio n. 764/2020, dall'Avv. Francesca G. Conte, del foro di Lecce, C.F. CNTFNC60D66E506E; Fax: 0832-396812, pec conte.francescagrazia@ordavvle.legalmail.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso e nello studio dello scrivente difensore, sito in Roma, via Marianna Dionigi, 29,

ricorrente-appellante

CONTRO

-Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato – con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-Comando Generale dell'Arma Carabinieri Lombardia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

resistenti-appellati

AVVERSO

e per



PLC

Certificato ISO 9001:2015 n°1101/A/2018

Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini, 1 – tel. 0832 314172 – Fax 0832 396812 – email: contefg@libero.it
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B, P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551
P.iva 01996750757 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

L'ANNULLAMENTO

- della **sentenza n. 3190/2020 Reg. Provv. Coll.**, pubblicata in data 11.03.2020, resa dal TAR Roma, Sez. Prima *bis*, *ex art.* 60 cod. proc. Amm., nell'ambito del procedimento n. 764/2020, con cui veniva dichiarato in parte inammissibile ed in parte improcedibile il ricorso (**v. all. 0**);
- del provvedimento del 07 novembre 2019, N. 365338, emanato e notificato in pari data dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con il quale la Commissione Competente ha dichiarato la non idoneità del ricorrente alle prove attitudinali così come previsto dall'art. 11 del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a S.S. – n. 23 del 23 marzo 2019 (**v. all. 1**);
- delle graduatorie pubblicate sul sito www.carabinieri.it ed emanate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 22.11.2019, con la quale sono stati nominati i vincitori e gli idonei non vincitori del predetto concorso;
- del decreto di approvazione delle graduatorie n. 29/6-8-1 del 29.11.2019 emanato dal Comando generale dell'Arma – Centro Nazionale di Selezione e reclutamento, a firma del Gen. Nastri;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali in ogni caso lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente ivi incluso il Raccoglitore delle prove ATTITUDINALI e di tutta la documentazione ivi contenuta, del 07 novembre 2019 (**v. all. 2**);



PLC

Certificato ISO 9001:2015 n°1101/A/2018

Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini, 1 – tel. 0832 314172 – Fax 0832 396812 – email: contefg@libero.it
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B, P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551
P.iva 01996750757 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale ed, ove possa occorrere,
- dell'art. 11 del bando di concorso, per esami e titoli, per il di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a S.S. – n. 23 del 23 marzo 2019 che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso;
- delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, sul sito internet www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso in esame; per i seguenti

MOTIVI

IN FATTO

Il ricorrente, a partire dal Giugno del 2016, è arruolato quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito Italiano, arruolamento riconfermato anche l'anno successivo e cessato solo nel 2018. Durante tale biennio, egli ha dato prova di grandi qualità comportamentali e morali, ottenendo il giudizio "eccellente" nelle note caratteristiche (v. **all. 3**)

In data 22.3.2019 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^o serie speciale, n. 22, il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale così ripartiti:

- a). 2.529 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFPI) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;
- b). 1.139 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a coloro che non abbiano



PLC

Certificato ISO 9001:2015 n°1101/A/2018

Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini, 1 – tel. 0832 314172 – Fax 0832 396812 – email: contefg@libero.it
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B, P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551
P.iva 01996750757 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

c). 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Il ricorrente presentava rituale e tempestiva domanda di partecipazione al bando di concorso per concorrere nella categoria sub B) (v. **all. 4**) e, superata con profitto la prova scritta, la prova di efficienza fisica del 04.11.2019 (v. **all. 5**) e l'accertamento sanitario del 06.11.2019 (v. **all. 6**), si sottoponeva alla prova attitudinale di cui all'art. 11 del bando di concorso ed alle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso stesso.

Tuttavia, la commissione, con il provvedimento impugnato con il ricorso principale, *“dopo aver accertato che le caratteristiche da Lei espresse in data odierna, nell’arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi adottati nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto, ha espresso il seguente giudizio di sintesi: INIDONEO”*. La SV, pertanto, è esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11 co. 3 del Bando di concorso.” (già **all. 1**).

In particolare, dal provvedimento di esclusione impugnato risultava che la Commissione avrebbe giudicato compatibile il ricorrente sotto il profilo *cognitivo*, ma non anche sotto quello *comportamentale* e di *assunzione del ruolo*.

Avverso tale giudizio, ritenuto illegittimo per i motivi esposti nel ricorso primigenio e nelle successive memorie, veniva esperito il rimedio giurisdizionale presso il Tar



PLC

Certificato ISO 9001:2015 n°1101/A/2018

Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini, 1 – tel. 0832 314172 – Fax 0832 396812 – email: contefg@libero.it
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B, P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551
P.iva 01996750757 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

competente, e si avanzava contestualmente richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 C.P.A.

In vista del procedimento cautelare, si costituivano le amministrazioni resistenti e lo scrivente presentava memorie e documenti.

All'udienza collegiale del 04.03.2020, sentiti i difensori, il ricorso veniva trattenuto in decisione e in data 11.03.2020 veniva pubblicata la sentenza impugnata, che in questa sede si appella per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 41 CO. 4 C.P.A.

La pronuncia impugnata deve essere annullata per aver erroneamente ritenuto il ricorso “*in parte inammissibile ai sensi dell'art. 41 cpa e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 35 c.p.a.*”.

Ebbene, in verità, l'argomentazione dei Giudici di prime cure è assolutamente scevra da rimproveri giuridici, ma è censurabile in punto di fatto.

Leggesi, infatti, a f. 3 della sentenza *de qua*: “*l'impugnativa proposta per l'annullamento delle graduatorie finali del concorso debba essere dichiarata inammissibile per mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati, così come prescritto dall'art. 41 co. 2 c.p.a., ...**tanto più ove si consideri che- in presenza di oggettive e comprovate difficoltà di procedere alla notificazione nei modi ordinari, è offerta dal legislatore all'interessato la facoltà di attivarsi per chiedere ed ottenere dal Presidente l'autorizzazione a notificare per pubblici proclami ex art. 41 co. 4 c.p.a.***” e poi a f. 4 “*diviene doveroso constatare che l'inammissibilità dell'impugnazione della graduatoria finale determina la carenza d'interesse, in capo al ricorrente, alla definizione dell'azione di annullamento proposta avverso il giudizio di*



PLC

Certificato ISO 9001:2015 n°1101/A/2018

Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini, 1 – tel. 0832 314172 – Fax 0832 396812 – email: contefg@libero.it
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B, P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551
P.iva 01996750757 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

inidoneità, giacchè anche l'eventuale buon esito dell'impugnativa de qua non potrebbe incidere su un atto ormai divenuto insindacabile”.

Orbene, *l'error* in procedendo commesso dal Collegio del Tribunale amministrativo competente è *ictu oculi* evidente se solo si guarda **ai ff. 7 e ss del ricorso introduttivo, laddove viene esplicitamente richiesta la notifica per pubblici proclami ex art. 41 co. 4** c.p.a., richiesta motivata e documentata. Si riporta pedissequamente quanto dedotto nel gravame:

“SULL’INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Costituisce pacifico e consolidato insegnamento giurisprudenziale quello per cui è necessario impugnare anche il provvedimento finale con il quale si definisce la procedura concorsuale (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-ter, 19 agosto 2014, n. 9108) notificandolo ai controinteressati.

Infatti, <<Nelle procedure concorsuali l'inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, mentre nell'ipotesi in cui l'impugnazione venga proposta successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato va individuata ‘ad ampio spettro’, essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei>> (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 322) atteso che, <<per effetto del richiesto annullamento della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria>> (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 10 marzo 2015, n. 1232).



PLC

Certificato ISO 9001:2015 n°1101/A/2018

Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini, 1 – tel. 0832 314172 – Fax 0832 396812 – email: contefg@libero.it
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B, P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551
P.iva 01996750757 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

*Ebbene, il Sig. Lecci, al fine di adempiere al sopra esposto di legge, ha inoltrato tramite l'indirizzo PEC del sottoscritto difensore, in data 02.01.2020, un'istanza di accesso agli atti, al fine di conoscere l'indirizzo esatto di almeno un soggetto controinteressato cui notificare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., il presente ricorso (v. **all. 9**); invero, la graduatoria definitiva pubblicata sul sito istituzionale, pur contenendo i nominativi dei candidati ivi utilmente classificati, non permette di individuarli con certezza ai sensi del comma 2 del citato art. 41 c.p.a., atteso che non reca menzione né dei rispettivi luoghi di nascita né dei luoghi di residenza.*

*Tuttavia, allo stato attuale, **la predetta istanza non ha ricevuto alcun riscontro da parte dell'Amministrazione** e, tuttavia, sussiste l'assoluta necessità di procedere alla notifica ed al deposito del presente ricorso per contrastare efficacemente il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso in epigrafe.*

*Pertanto, se l'Amministrazione resistente non dovesse riscontrare l'istanza di accesso ovvero dovesse comunicare i dati richiesti oltre il termine previsto a pena di decadenza per la notifica del ricorso si chiede sin d'ora di considerare ammissibile il presente gravame alla luce della difficile identificazione dei controinteressati in questione nonché dell'orientamento espresso da Codesto T.A.R. secondo cui <<Il ricorso, pur non notificato ad alcun controinteressato, deve comunque considerarsi ammissibile, atteso che l'obbligo della notificazione ad almeno uno dei controinteressati sussiste solo nel caso che lo stesso sia individuato nel provvedimento impugnato (il che non è riscontabile nella fattispecie)>> (cfr. **T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I-Bis, 13 aprile 2015 n. 5363**).*

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA **PER PUBBLICI PROCLAMI**



PLC

Certificato ISO 9001:2015 n°1101/A/2018

Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini, 1 – tel. 0832 314172 – Fax 0832 396812 – email: contefg@libero.it
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B, P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551
P.iva 01996750757 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

In subordine, ove Codesto Collegio ritenga indispensabile eseguire la predetta notificazione, atteso che dalla graduatoria definitiva non si evince l'indirizzo esatto di almeno un controinteressato né è possibile ricavarlo attesa la mancata indicazione del luogo di nascita dei candidati, si formula istanza al fine di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante soprattutto la non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati controinteressati nonché del numero degli stessi e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza al fine di procedere con una notifica tradizionale.

Del resto, rappresenta principio generale, affermato anche da Codesto T.A.R., quello secondo cui in presenza di controinteressati costituisce <<onere della parte ricorrente provvedere a partecipare il ricorso, ad almeno uno di essi, ovvero, in subordine, chiedere, nel termine decadenziale, l'autorizzazione alla notifica del gravame per pubblici proclami>> (cfr. sez. I-Bis, 30 agosto 2018, n. 9089)".

Non solo: l'istanza di autorizzazione alla notifica del gravame per pubblici proclami veniva anche evidenziata nel "modulo deposito ricorso" depositato telematicamente a mezzo pec, nonché in copia di cortesia nel fascicolo cartaceo presso la competente cancelleria (v. all. 7).

Il ricorrente, pertanto, ha assolto all'onere di integrare il contraddittorio, avanzando rituale e tempestiva istanza ex art. 41 co. 4 c.p.a., ma essa è stata ignorata *tamquam non esset*. **L'autorizzazione che sarebbe stata concessa dal Presidente del Tribunale, dunque, avrebbe consentito la regolarità della notifica, escludendo la dedotta inammissibilità del ricorso, con contestuale ed indiscussa procedibilità della domanda, sia cautelare, sia principale.**



Per tutto quanto dedotto, l'appellante, *ut supra* rappresentato e difeso chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito:

- annullare il provvedimento impugnato disponendo in via preliminare l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, sì come invocata nel ricorso principale;
- rinviare all'autorità giudiziaria competente per la trattazione dell'istanza cautelare;
- in via subordinata, rimettere gli atti al TAR Lazio, Sede di Roma, disponendo la celere fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a..

Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato ed alle eventuali spese di assistenza tecnica.

Si producono i seguenti documenti:

- 0.** Sentenza impugnata n. 3190/2020;
- 1.** Provvedimento n. 365338 del 07.11.2019;
- 2.** Raccoglitore delle prove attitudinali;
- 3.** Estratto della Documentazione di Servizio;
- 4.** Domanda di partecipazione al concorso;
- 5.** Verbale di svolgimento delle prove di efficienza fisica del 04.11.2019;
- 6.** Verbale di accertamento sanitario del 06.11.2019;
- 7.** “Modulo deposito ricorso”



PLC

Certificato ISO 9001:2015 n°1101/A/2018

Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini, 1 – tel. 0832 314172 – Fax 0832 396812 – email: contefg@libero.it
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B, P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551
P.iva 01996750757 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

STUDIO CONTE

Avv. Francesca G. CONTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di spese di giustizia, si dichiara che il presente ricorso è esente dal pagamento del contributo unificato.

Si precisa, tuttavia, che l'istante è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Lecce-Roma, lì 31.03.2020

Con osservanza

Avv. Francesca G. Conte



PLC

Certificato ISO 9001:2015 n°1101/A/2018

Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini, 1 – tel. 0832 314172 – Fax 0832 396812 – email: contefg@libero.it
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B, P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551
P.iva 01996750757 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E